

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO

DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

L'anno 2025 addì _____ del mese di _____,

Tra i signori

_____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede del Municipio del Comune di _____, Via _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____ in rappresentanza del Comune di (di seguito, anche solo il “Comune”) con sede in _____, _____ - C.F. _____ – P.IVA _____ che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

_____, domiciliato per la carica preso la sede della Società di cui infra, che interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale della Società Casalasca Servizi S.p.A. (di seguito anche solo “Casalasca”, la “Società” o il “Gestore”) con sede in _____, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____, giusta procura n. _____ del _____.

di seguito, anche solo singolarmente la “Parte” o congiuntamente le “Parti”.

Premesso che

- Casalasca Servizi S.p.A. è società a partecipazione interamente pubblica, che gestisce il servizio di igiene ambientale a favore degli Enti Locali soci secondo il modello dell *'in-house providing'*;
- Il Comune di _____ è socio di Casalasca Servizi S.p.A. e detiene una quota del capitale sociale pari al _____ %;
- ciascun Comune socio di Casalasca Servizi S.p.A. è in grado di

esercitare società poteri di direzione e influenza sulle scelte strategiche e sulle decisioni societarie più rilevanti, mediante il controllo analogo congiunto esercitato per il tramite del Comitato per il controllo analogo e in virtù delle apposite previsioni dello Statuto, della Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., a valere anche come patto parasociale, per l'esercizio del controllo analogo congiunto;

- ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune è l'ente competente ad affidare il servizio di gestione dei rifiuti sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, in quanto Regione Lombardia ha scelto di non ricorrere al modello organizzativo per Ambiti Territoriali Ottimali;
- Casalasca Servizi S.p.A. ha presentato al Comune di _____ una proposta di gestione del servizio di igiene urbana e ambientale nel territorio comunale, composta dal Disciplinare Tecnico e relativi Allegati Tecnici nonché da un Piano Economico Finanziario Asseverato;
- il Comune di _____, con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ ha deliberato, sulla base degli esiti delle relazioni ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, di affidare il servizio di igiene urbana e ambientale a Casalasca Servizi S.p.A. secondo il modello dell'*in house providing*;
- il presente contratto è redatto in conformità allo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, predisposto da ARERA e

approvato con Delibera 385/2023/R/RIF).

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrale e sostanziale del presente contratto di servizio, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUVE:

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa vigente e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **ARERA o l'Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Comune** è il Comune di _____;
- **Decreto Legislativo 201/22** è il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e s.m.i. recante: “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”;
- **Disciplinare Tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Gestore** è Casalasca Servizi S.p.A. (di seguito anche solo “Casalasca Servizi”);
- **Parti** sono il Comune e il Gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- **Piano Economico Finanziario di Affidamento** è il piano economico finanziario predisposto da Casalasca Servizi S.p.A. e asseverato ai

sensi dell'articolo 17, comma 4, del Decreto legislativo 201/22;

- **Schema regolatorio della qualità** è lo schema individuato dal Comune ai sensi dell'articolo 3 del TQRIF;
- **Servizio affidato** è il servizio di gestione di igiene urbana e ambientale affidato al Gestore, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, e comprendente le attività di cui al Disciplinare Tecnico e ai relativi Allegati Tecnici al presente contratto;
- **TQRIF** è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione 15/2022/R/RIF.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

2.1 Con il presente Contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente e di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico allegato al presente Contratto.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio Affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Comune in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dal Comune (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo al Comune tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'*in-house providing*, nel rispetto della Delibera di Consiglio Comunale n.

____ del _____, nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità della normativa *pro tempore* vigente.

3.2 In ragione del modello di gestione secondo il regime dell'*in house providing*, il Comune esercita le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti di Casalasca Servizi, secondo le modalità previste dalle apposite previsioni dello Statuto, della Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per l'esercizio del controllo analogo congiunto e del presente Contratto.

Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente Contratto è costituito dalle seguenti attività, declinate in dettaglio nel Disciplinare Tecnico e ai relativi Allegati Tecnici allegati sub. A) al presente Contratto.

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune di ____.

4.3 Costituiscono attività ulteriori affidate a Casalasca Servizi quelle di seguito indicate:

[da compilare a cura del Comune/Società sulla base di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico presentato da Casalasca Servizi. NB: per attività esterne al perimetro regolato, si fa riferimento alla definizione contenuta nella delibera ARERA 363-21, "MTR-2", secondo cui, tra l'altro, sono escluse le attività di raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfezione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane].

Articolo 5 - Durata dell'affidamento

5.1 Il presente Contratto ha durata di _____ anni e termina in data _____.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Titolo II - CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO

ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale

6.1 L'importo di affidamento di cui al presente Contratto, che deve garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

6.2 Ciò premesso, il corrispettivo per il 2025 è pari alle entrate tariffarie

approvate con il PEF 2025 (contenuto nella revisione biennale 2024-2025)

pari a € _____ oltre IVA (come indicato nella colonna del Gestore Casalasca Servizi e tale importo costituirà la base per il calcolo del corrispettivo del Servizio Affidato per l'anno 2026, corrispondente al valore delle entrate tariffarie contenute nel PEF 2026, redatto in accordo all'MTR-3.

6.3. Per gli anni successivi, i corrispettivi saranno rideterminati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni ARERA *pro tempore* vigenti, fermo restando il rispetto del principio di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

6.4 Il corrispettivo dovrà essere corrisposto a seguito di emissione fatturazione mensile da parte di Casalasca Servizi per un importo di 1/12 dell'importo approvato nel PEF 2026. *[Per i Comuni a tariffa corrispettiva TARIP, Casalasca Servizi S.p.A. procederà direttamente alla fatturazione agli utenti, secondo le tariffe approvate dal Comune per l'anno di riferimento, in n. 2 rate annuali (acconto e saldo) alle scadenze di volta in volta deliberate dal Comune stesso].*

Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 Il Comune garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8 - Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato sub. B al presente Contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo Schema Tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022 e s.m.i. per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento contiene altresì la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

8.2. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di

gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette al Comune;

b) il Comune, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) il Comune adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 Il Comune assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2

consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di

risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente Contratto.

Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 Il Comune decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Comune nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrono gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III - QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente Contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore allegato sub. C relativa al Servizio Affidato, redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.

13.2 Le Parti danno atto che lo schema regolatorio di riferimento del Comune di _____, cui conseguono i corrispondenti obblighi di qualità contrattuale e tecnica che dovranno essere assicurati dal gestore, è attualmente individuato nello schema _____ – “livello qualitativo _____” di cui all’art. 3.1 della delibera 15/2022/R/rif e s.m.i. (TQRIF).

13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente impegnandosi a garantire, relativamente al Servizio Affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti *pro tempore* vigenti.

13.4 Il Gestore si obbliga ad assicurare un elevato livello qualitativo e, in particolare, si impegna a conseguire gli standard qualitativi previsti nel Disciplinare Tecnico e quelli che saranno, anno per anno, identificati dal Comune e condivisi con Casalasca Servizi.

13.5 Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel Disciplinare Tecnico e di quelli identificati dal Comune, le Parti si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di adottare opportune azioni correttive, ivi incluse quelle relative all’organizzazione del Servizio affidato e alle attività di sensibilizzazione della cittadinanza rispetto alla tutela dell’ambiente.

Titolo IV - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 - Ulteriori obblighi del Comune

14.1 Il Comune è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- c) provvedere alla manutenzione o alla messa in sicurezza dei Centri di Raccolta Comunali di proprietà, adeguandoli alla disciplina *pro tempore* vigente.

Articolo 15 - Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio Affidato individuati nel Disciplinare Tecnico allegato al presente contratto;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto e dai relativi allegati;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere al Comune le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione al Comune del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Comune;
- g) restituire al Comune, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto.

15.2 Il Gestore si impegna altresì a gestire la risoluzione delle eventuali controversie con gli utenti secondo la normativa vigente e in base a quanto previsto dalla Carta dei servizi.

Titolo V - DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 - Obblighi del Gestore in materia di controlli

16.1 Il Gestore predisponde con cadenza semestrale una relazione contenente i dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà;
- beni strumentali di terzi.

16.5 Casalasca Servizi deve provvedere a segnalare al Comune qualsiasi irregolarità e/o contravvenzione inerente alla corretta gestione dei rifiuti urbani e alla tutela dell'ambiente rilevata nell'esecuzione del Servizio Affidato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il deposito abusivo e l'abbandono di rifiuti sulla strada pubblica) e a collaborare con gli organi del Comune, ivi incluso il Corpo di Polizia Locale, nelle attività prodromiche alla individuazione dei contravventori.

Articolo 17 - Programma di controlli

17.1 Il Comune predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del D.lgs. 201/2022, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e al Comune anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Comune.

Articolo 18 - Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 Il Comune effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI - PENALI E SANZIONI

Articolo 19 - Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente

Contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al precedente comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente:

- a) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 nel caso di disfunzione del servizio a danno di un numero limitato di utenze (massimo 20 utenze) dovute ad inconvenienti tecnici, a difetto da parte degli operatori e all'inosservanza delle norme contrattuali relative al decoro ed all'immagine del servizio, comunque a fatti tali da non compromettere i servizi stessi;
- b) da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00 nel caso di disfunzioni di servizio dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già contestati o all'inosservanza delle norme contrattuali relative alle prescrizioni tecniche di espletamento del servizio con il coinvolgimento di un numero di utenze superiore a 20 e comunque a fatti che compromettono i servizi stessi, anche in termine di intercettazione di materiale;
- c) da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 per il ripetersi dei fatti contestati al precedente punto o per disfunzioni di servizio dovute a dolo o colpa grave anche da parte dei singoli operatori, all'omissione di servizio non giustificata e dall'inosservanza di norme, leggi e regolamenti.

19.3 Il Comune deve contestare formalmente gli inadempimenti rilevati al Gestore, tramite P.E.C. entro 72 (settantadue) ore dall'evento che determina l'inadempienza o l'inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, fatti salvi i casi in cui la contestazione sia riferita ad eventi e/o inadempimenti che esulano dalla gestione dei servizi cd. di routine, per i quali detto limite

temporale è stabilito in 72 (settantadue) ore dall'avvenuto accertamento della inadempienza e, in ogni caso, in 30 (trenta) giorni dall'evento che l'ha originata.

A tal fine si intendono inadempienze riconducibili ai servizi di routine le mancate raccolte, i mancati spazzamenti, nonché tutte quelle prestazioni ripetitive di ridotto impatto la cui verifica a posteriori risulta essere particolarmente complessa ed aleatoria.

19.4 Qualora il Gestore ritenesse che l'inadempienza sia dipesa da cause di forza maggiore o da cause imputabili a soggetti terzi diversi da quelli eventualmente impiegati dal Gestore nello svolgimento del servizio, deve dichiararlo entro 48 (quarantotto) ore dalla formale contestazione, tramite la presentazione di controdeduzioni, memorie e documentazione conferente. Il definitivo accertamento ed il riconoscimento di tali circostanze da parte del Comune comporta l'esonero dal pagamento della penale stessa.

In caso di conferma dell'applicazione della penale, la stessa sarà oggetto di specifica fatturazione da parte del Comune entro il mese successivo a quello in cui si è concluso il predetto procedimento di contraddittorio.

19.5 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente Contratto e nel Disciplinare Tecnico, ivi compresi gli eventuali obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.6 Il Comune comunica all'Autorità le penali da applicare al Gestore ai

sensi del precedente comma 19.5 per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 - Sanzioni

20.1 Il Comune è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 - Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempire secondo quanto previsto dall'art. 1454 c.c.

21.2 Il Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere il presente Contratto nelle seguenti ipotesi:

- a. gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali o della Carta dei Servizi, non eliminate a seguito di contestazione scritta da parte del Comune;
- b. cessione (totale o parziale) del contratto a terzi senza autorizzazione del Comune;
- c. inosservanza delle norme di legge o di regolamento, in particolare per quanto concerne le autorizzazioni previste per la raccolta e il trasporto del R.U.;
- d. fallimento, cessazione o cessione del Gestore;
- e. arbitrario abbandono, interruzione o sospensione, totale o parziale, dei

Servizi Affidati qualora non dipendente da cause di forza maggiore o da soggetti terzi per più di 7 (sette) giorni consecutivi;

- f. utilizzazione parziale o anche temporanea, delle strutture comunali in uso al Gestore per usi e finalità diverse da quelle di cui al presente Contratto;
- g. venir meno dei requisiti per ottenere le iscrizioni cessazione degli effetti delle iscrizioni richieste all'Albo Nazionale Gestori Ambientali richieste dal presente Contratto;
- h. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- i. violazione degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del proprio personale;
- j. violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- k. conferimenti dei rifiuti in impianti non autorizzati.

21.3 Il Comune è tenuto a contestare formalmente per iscritto al Gestore la sussistenza di una inadempienza contrattuale che costituisce causa di risoluzione, fornendo al Gestore un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi per rimuovere le irregolarità contestate.

21.4 Il Gestore può, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla contestazione, presentare controdeduzioni, memorie e documenti a giustificazione della propria condotta.

21.5 Decorso inutilmente il termine concesso senza che il Gestore abbia rimosso le irregolarità contestate, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Titolo VII - CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.

22.1 Il Comune è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 Il Comune dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 Il Comune individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette al Comune le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; il Comune delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione

per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Comune sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Comune, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Comune, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Comune unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

22.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, saranno applicate idonee penali commisurate all'entità e gravità delle inosservanze accertate.

Articolo 23 - Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Coperture assicurative/garanzie

24.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di € 5.000.000 per sinistro;
- b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per massimali adeguati al valore dei singoli beni assicurati e comunque fino ad un massimale di € 5.000.000 per sinistro e per anno. I mezzi adibiti alla raccolta sono assicurati con assicurazione obbligatoria RCA per un massimale di € 10.000.000.

24.2 Il Gestore è tenuto a produrre copia delle relative polizze all'atto della stipula del contratto. Il Gestore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di leggi, regolamenti e norme in vigore od emanate in corso di contratto, in particolare quelle riguardanti il servizio in oggetto.

Articolo 25 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

25.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

25.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

25.3 Nei casi di cui al precedente punto 25.2, le modifiche del presente Contratto dovranno essere formalizzate per iscritto ed espressamente approvate dalle Parti e costituiranno parte integrante del Disciplinare Tecnico allegato al presente Contratto.

Articolo 26 – Tentativo di conciliazione

26.1 Nell'ipotesi di controversie insorte in relazione all'esecuzione del presente Contratto, le Parti si impegnano a esperire un tentativo preventivo di conciliazione tra loro e senza l'intervento di intermediari, secondo le modalità descritte nei commi successivi.

26.2 La Parte che intende agire a tutela dei propri interessi è tenuta a formalizzare all'altra una proposta conciliativa per la soluzione della controversia.

26.3 La Parte a cui la proposta conciliativa è diretta, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento, comunica all'altra se intende accettarla oppure propone una controproposta.

26.4 Se la Parte a cui la proposta conciliativa è diretta non si pronuncia entro il termine di cui al comma precedente, la proposta si intende rifiutata e ciascuna delle Parti potrà agire nei confronti dell'altra innanzi all'Autorità giudiziaria competente.

26.5 Nel caso di raggiungimento di un accordo, le Parti sottoscrivono un testo conciliativo contenente i termini e le modalità per la risoluzione della controversia e gli impegni che ciascuna Parte assume a tal fine.

26.6 Nel caso in cui decorrono più di 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della proposta conciliativa e non sia stato raggiunto un accordo tra le Parti, il tentativo di conciliazione si intende esaurito e ciascuna Parte potrà agire giudizialmente.

26.7 È fatta salva la possibilità per le Parti di prorogare congiuntamente il termine previsto dal precedente comma, nel caso in cui sia comune intenzione delle Parti stesse raggiungere un accordo conciliativo.

Art. 27 - Foro competente

27.1 Per tutte le vertenze che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ed in assenza di accordo tra le parti, quale che ne sia la natura, sarà competente il giudice ordinario del foro di Cremona.

Articolo 28 – Trattamento dei dati

28.1 Le Parti danno atto che, rispetto alle attività oggetto del presente contratto, il Comune di ___ è il "titolare" del trattamento dei dati ai sensi

dell'articolo 24 del Regolamento UE 2016/679, mentre Casalasca Servizi S.p.A. è nominata "responsabile" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con l'obbligo di osservare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali.

28.2 Le banche dati – il cui elenco è allegato al presente contratto sub D) – sono quelle utilizzate dal Gestore per l'esecuzione del Servizio Affidato.

Articolo 29 – Norme finali

29.1 Le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto sono a carico del Gestore.

Articolo 30 - Allegati

30.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente Contratto:

- A) Disciplinare Tecnico e relativi Allegati Tecnici;
- B) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- C) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- D) Elenco delle Banche dati relative al Servizio affidato;

Il presente contratto consta di _____ intere facciate e parte della
_____.

Per il Comune di _____

Il Responsabile

Per Casalasca Servizi S.p.A.

Il Direttore Generale